

RAPPORTI FRA GENITORI E FIGLI



Il vecchio codice prevedeva che nei confronti dei figli si esercitasse la patria potestà: cioè, la potestà del padre. Nessun diritto era riconosciuto alla madre. Ora invece (articolo 138 modif. art. 316 c.c.) « il figlio è soggetto alla potestà dei genitori fino alla maggiore età ». La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può chiedere l'intervento del giudice. Al giudice è affidata la funzione di fornire suggerimenti. Se permane il contrasto, il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Unica ombra nella piena parità dei genitori nei confronti dei figli, è che « se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio », i provvedimenti urgenti e indifferibili possono essere adottati dal padre. La soluzione non è soddisfacente, anche se senza dubbio una ipotesi di questo tipo andava in qualche modo regolamentata (pensiamo ad esempio, a un contrasto tra i genitori, e alla urgenza di una decisione per un intervento operatorio).

Guardiamo quali criteri devono indirizzare i genitori nell'esercizio della potestà. Il vecchio codice parlava di « educazione conforme ai principi della morale »: così, da un lato presupponeva una sorta di inammissibile morale di Stato; dall'altro non teneva in alcun conto la personalità del figlio. L'articolo 29 (modif. art. 147 c.c.) stabilisce ora che « il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole *tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli* ». Si dà rilevanza essenziale, cioè, alla personalità del figlio.

L'interesse esclusivo del figlio è anche base delle norme che regolano, come vedremo, l'affidamento dei figli in caso di separazione e di divorzio.

Sparisce la vecchia dizione del codice secondo cui il figlio doveva « onorare » i genitori. E' stato abrogato l'articolo del vecchio codice che dava al padre la possibilità di « collocare il figlio in un istituto di correzione, con l'autorizzazione del presidente del tribunale » quando non riusciva a « frenare la cattiva condotta » (abrogazione art. 319 c.c.). La decadenza del genitore dalla potestà è prevista non soltanto per violazione o trascuratezza nei doveri, ma anche per abuso dei poteri inerenti alla potestà stessa (articolo 152, modif. art. 330 c.c.).

Il fatto che contemporaneamente al nuovo diritto di famiglia sia stata approvata la legge che abbassa da 21 a 18 anni la maggiore età, incide anche nei rapporti interni alla famiglia. I figli di 18 anni sono maggiorenni. Ma, in concreto, questo non significa reale autonomia, se non c'è diritto allo studio, lavoro, possibilità di una abitazione propria; nella più gran parte delle famiglie rimane così una convivenza anche con figli nei confronti dei quali non si esercita più la « potestà » dei genitori. Perciò la legge stabilisce (articolo 137, modif. art. 315 c.c.) che il figlio « deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia, finché convive con essa ».

Il figlio che partecipa all'attività di una famiglia che gestisce una impresa, sia esso minorenni o maggiorenne, è compartecipe, come vedremo, degli utili e dei beni della impresa stessa.

La parità dei coniugi nei doveri verso i figli dovrà portare a riconsiderare tutta la regolamentazione degli assegni familiari, attribuiti tuttora, secondo il vecchio schema, al « capofamiglia ».